

DIPARTIMENTO DELL'A.P.S.
Ufficio per le Associazioni Sindacali

29 MAG 2019

Prot. N.
Class.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE

Direzione Centrale Risorse Umane
Servizio T.E.P. e Spese Varie
Prot. 6014223 del 28/05/2019 Usella Cod. Amm. m.it
Data: 28/05/2019 15:15:09

Prot. 333-G/Div. 1^

Roma, data del protocollo

OGGETTO: Monetizzazione del congedo ordinario maturato e non fruito a causa di sopravvenuta malattia, da parte del personale della Polizia di Stato cessato dal servizio a domanda.

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA	<u>ROMA</u>
ALL'AUTORITA' DI GESTIONE P.O.N. SICUREZZA FONDO FRONTIERE ESTERNE - FONDO PER LA SICUREZZA INTERNA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO	<u>SEDE</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>SEDE</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI ANTIDROGA	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE	<u>SEDE</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA'	<u>ROMA</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE

ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO - LOGISTICI E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE	<u>SEDE</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI DI RAGIONERIA	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA	<u>ROMA</u>
ALL'UFFICIO CENTRALE INTERFORZE PER LA SICUREZZA PERSONALE	<u>ROMA</u>
ALLA DIREZIONE CENTRALE ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO	<u>ROMA</u>
ALLA SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
~~~~~	
ALLE PREFETTURE DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>TRENTO</u>
AL COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI	<u>BOLZANO</u>
ALLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA SERVIZI DI PREFETTURA	<u>AOSTA</u>
ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA	<u>LORO SEDI</u>
ALL'UFFICIO PRESIDENZIALE DELLA POLIZIA DI STATO PRESSO LA SOVRAINTENDENZA CENTRALE DEI SERVIZI DI SICUREZZA DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
ALL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL VATICANO	<u>ROMA</u>
ALL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO IL SENATO DELLA REPUBBLICA	<u>ROMA</u>
ALL'ISPETTORATO DI PUBBLICA SICUREZZA PRESSO LA CAMERA DEI DEPUTATI	<u>ROMA</u>



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE

ALLO STABILIMENTO E CENTRO RACCOLTA ARMI

SENIGALLIA

AI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED  
INTERREGIONALI V.E.C.A.

LORO SEDI

*E, PER CONOSCENZA:*

ALLA SEGRETERIA DEL CAPO DELLA POLIZIA  
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA

ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE  
CON FUNZIONI VICARIE

ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE  
PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E  
PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA

ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL VICE DIRETTORE GENERALE DELLA  
PUBBLICA SICUREZZA - DIRETTORE CENTRALE DELLA  
POLIZIA CRIMINALE

ROMA

Pervengono a questa Direzione centrale quesiti in ordine alla possibilità di riconoscere la monetizzazione del congedo ordinario, non fruito a causa di sopravvenuta malattia, da parte del personale della Polizia di Stato cessato dal servizio a domanda per limiti di età.

In proposito, si evidenzia che in materia è recentemente intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione europea che, con sentenza del 20 luglio 2016 (causa C-341/2015), nell'interpretare la direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, ha riconosciuto a un lavoratore, ex dipendente del Comune di Vienna, il diritto alla monetizzazione delle ferie non godute a causa di malattia intervenuta prima del proprio pensionamento avvenuto a domanda.

In particolare, la Corte ha affermato che l'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva concernente, tra l'altro, il diritto alla percezione dell'indennità finanziaria spettante per ferie non godute debba essere interpretato nel senso che:

- la normativa nazionale non può prevedere la mancata monetizzazione delle ferie non fruito in favore di un lavoratore cessato per domanda di pensionamento;
- un lavoratore ha diritto alla monetizzazione delle ferie non godute per il fatto di essersi ammalato;

---

Via del Castro Pretorio 5 – 00185 ROMA



# *Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE

- gli Stati possono decidere, qualora la normativa nazionale stabilisca il diritto alla fruizione di ferie aggiuntive rispetto alle quattro settimane previste dalla Direttiva 2003/88/CE, di concedere la monetizzazione anche di questi ulteriori periodi.

Alla luce di quanto sopra esposto, data la diretta applicabilità negli stati membri della giurisprudenza europea in tutte le fattispecie analoghe a quelle già sottoposte al vaglio della Corte in sede di rinvio pregiudiziale, per conformarsi a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea nella Sentenza Maschek del 20/07/2016 (causa C-341/2015), si ritiene possano essere accolte favorevolmente le istanze presentate dai dipendenti, riconoscendo agli stessi il diritto alla monetizzazione del congedo ordinario non fruito, a causa di malattia, prima del collocamento in quiescenza a domanda.

In merito si ritiene utile precisare che per il personale della Polizia di Stato, il combinato disposto degli artt. 49 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, prevede periodi di congedo differenziati sulla base dell'anzianità di servizio ed in ragione della distribuzione della prestazione lavorativa su 5 o 6 giorni settimanali, partendo da un minimo di 26 sino ad un massimo di 45 giorni.

Inoltre, l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, prevede che, qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno di spettanza, la parte residua possa essere fruita entro i 18 mesi successivi.

A ciò si aggiunga che l'articolo 63 della legge 1° aprile 1981, n. 121, prevede che, ove il personale non possa godere, per particolari esigenze di servizio, dei previsti giorni di riposo settimanali e festivi, lo stesso maturi il diritto ad usufruirne nelle quattro settimane successive.

Di conseguenza, appare evidente come i periodi di ferie comprendenti il congedo ordinario (eventualmente anche riportato nei diciotto mesi successivi), i. c.d. riposi legge e i recuperi riposo non fruiti, possano superare, nel complesso, le quattro settimane previste dalla nominata direttiva.

Si ricorda, anche, che in caso di collocamento a riposo per raggiunti limiti di età, al momento della risoluzione del rapporto di lavoro tutti i periodi di ferie pregresse, legittimamente riportati all'anno successivo a quello di maturazione nel rispetto della disposizioni contrattuali sulla materia, possono essere monetizzati se non goduti per sopravvenuta malattia.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE

Tenuto conto di quanto sopra esposto, sarà ovviamente necessario procedere alla monetizzazione del congedo di cui si tratta solo nel caso in cui esista agli atti la pertinente documentazione comprovante che l'interessato, nell'anno di maturazione, non abbia potuto fruire dei periodi di congedo ordinario spettante e che, una volta rinviati all'anno successivo, non ne abbia comunque potuto godere per la sopravvenuta malattia, prima della cessazione, a qualsiasi titolo, dal servizio.

Tutto ciò premesso, al fine di limitare il configurarsi di eccessivi periodi di ferie pregresse da riportare, e assicurare il contenimento della spesa pubblica evitando copiosi esborsi derivanti da legittime richieste di monetizzazione delle ferie non godute da parte degli interessati, si richiama l'attenzione dei dirigenti responsabili circa la necessità di vigilare sulla effettiva fruizione delle ferie, da parte del personale, nell'anno di spettanza.

La presente circolare è disponibile sul portale del Servizio TEP e Spese Varie all'indirizzo <http://10.119.182.2/PortaleTep/index.php> link Servizio TEP.

IL DIRETTORE CENTRALE

Scandone